



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Roma, 25 gennaio 2007*

*Al Consiglio provinciale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro di Rovigo  
C.so del Popolo n. 161  
45100 – Rovigo*

*Prot. n. 25/I/0000843*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo – omessa segnalazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'ispettore del lavoro.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro ad elevare la sanzione prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 concernente la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Com'è noto, l'art. 8, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994 e succ. modif., prescrive che il datore di lavoro debba comunicare all'Ispettorato del lavoro (ora Servizio Ispezione presso la Direzione provinciale del lavoro) e alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione deve essere, inoltre, corredata da una dichiarazione, riguardante la persona designata, attestante i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione, il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti ed il curriculum professionale della stessa.

È indubbio, pertanto, atteso il chiaro disposto della norma in questione, che l'obbligo *de quo* debba essere assolto tanto nei confronti delle Direzioni del lavoro quanto nei confronti delle Unità Sanitarie Locali, i cui funzionari sono conseguentemente competenti ad irrogare, in caso d'inottemperanza al citato obbligo, la prevista sanzione amministrativa previa, peraltro, diffida a regolarizzare ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (cfr. ML circ. n. 9/2006).

Ed invero, tale interpretazione non appare inficiata dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994 che, oltre a tener ferme le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla

legislazione vigente al Servizio Ispezione presso le Direzioni del lavoro per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, prevede che l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza possa essere esercitata anche dal suddetto Servizio Ispezione, previa informativa al Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Ciò in quanto, come già detto, è lo stesso Legislatore che espressamente impone al datore di lavoro di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tanto alle Direzioni del lavoro quanto alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti. Si tratta, pertanto, nella fattispecie, di due obblighi distinti, separatamente sanzionabili dai due differenti organi di vigilanza destinatari della comunicazione in questione (cfr. ML lett. circ. del 6 maggio 1998, prot. VII/2/311/C6).

Quanto ai “requisiti professionali” del personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alla contestazione degli illeciti si evidenzia che detto personale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 124/2004, è tenuto a contestare tutte le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa le eventuali problematiche di sicurezza), né appare assolutamente consentito a terzi contestare tali prerogative entrando nel merito delle specifiche conoscenze professionali del soggetto accertatore. Tale conclusione, ovviamente, non può che valere anche per il personale militare del N.I.L. presso le Direzione del lavoro, sia che operi in congiunta con il personale civile sia che agisca in maniera autonoma, atteso che allo stesso sono attribuiti tutti i poteri ispettivi e di vigilanza propri dell’ispettore del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

IVR